

La disciplina IRES nelle cooperative: come funziona e perché è importante

Le cooperative svolgono un ruolo essenziale nel tessuto economico e sociale italiano. Per questo il legislatore ha previsto un regime fiscale specifico, diverso da quello delle società di capitali. Comprendere come funziona l'IRES nelle cooperative significa capire **come vengono tutelate la mutualità, la partecipazione dei soci e la funzione sociale** che caratterizzano questo modello d'impresa.

1. Le basi: cosa sono le cooperative a mutualità prevalente

Il Codice Civile (art. 2512) definisce “a mutualità prevalente” le cooperative che svolgono la loro attività **prevalentemente con i soci**, attraverso:

- prestazioni lavorative dei soci,
- scambi di beni o servizi con i soci,
- conferimenti dei soci.

Per mantenere questo status, la cooperativa deve:

- rispettare limiti alla distribuzione degli utili;
- destinare almeno il 30% dell'utile a riserva legale (55% per le cooperative di consumo);
- mantenere l'indivisibilità delle riserve;
- essere iscritta nella sezione “mutualità prevalente” dell'albo.

Questi requisiti sono fondamentali perché **condizionano l'accesso alle agevolazioni fiscali**.

2. Il principio cardine: le riserve indivisibili

La normativa fiscale riconosce alle cooperative un trattamento speciale:

«non concorrono a formare il reddito imponibile le somme destinate a riserve indivisibili» (Introduzione.txt, art. 12 L. 904/1977).

Le riserve indivisibili sono accantonamenti che **non possono essere distribuiti ai soci**, né durante la vita della cooperativa né al momento dello scioglimento. Sono uno strumento che rafforza il patrimonio della cooperativa e tutela la sua funzione mutualistica.

3. La svolta del 2005: una quota minima di utili deve essere tassata

La Finanziaria 2005 ha introdotto un limite all'esenzione delle riserve indivisibili.

Le percentuali sono:

- **20%** dell'utile netto per cooperative agricole e della piccola pesca;
- **30%** per tutte le altre cooperative a mutualità prevalente.

Questa quota è imponibile **anche se destinata a riserva indivisibile**.

4. Le cooperative sociali: un regime più favorevole

Le cooperative sociali, disciplinate dalla L. 381/1991, hanno una funzione di interesse generale: promuovere l'integrazione sociale e umana. Per questo godono di un trattamento IRES più vantaggioso.

In sintesi:

- **non si applica il minimo imponibile del 30%** previsto per le altre cooperative;
- **i ristorni ai soci sono integralmente deducibili** dall'utile rilevante ai fini IRES;
- resta valida l'esenzione per le riserve indivisibili.

5. Come si calcola l'utile imponibile

Il processo è articolato ma fondamentale per una corretta dichiarazione fiscale:

1. Si parte dall'**utile netto contabile**.
2. Si sottraggono i **ristorni**, che sono deducibili:
3. Si ottiene l'**utile netto rilevante** ai fini delle percentuali della Finanziaria 2005.
4. Si applica la quota imponibile (20%, 30% o esclusione per le sociali).
5. La parte restante può essere destinata a riserve indivisibili ed essere esente.

Agevolazioni fiscali e contributive per le Cooperative di Produzione e Lavoro

Le cooperative di produzione e lavoro rappresentano una delle forme cooperative più radicate nel tessuto produttivo italiano. La normativa riconosce loro un sistema di **agevolazioni fiscali molto rilevante**, legato alla centralità del lavoro dei soci e alla funzione mutualistica. Il principale riferimento è l'art. 11 del **DPR 601/1973**, integrato dalle norme sulla mutualità prevalente e dalle successive interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate.

1. Agevolazioni fiscali (IRES)

Esenzione IRES collegata al costo del lavoro dei soci

L'art. 11 del DPR 601/1973 prevede:

- **esenzione totale** dall'IRES se le retribuzioni dei soci lavoratori continuativi (incluse le integrazioni e i contributi) sono $\geq 50\%$ degli altri costi aziendali (escluse materie prime e sussidiarie);
- **riduzione del 50% dell'IRES** se le retribuzioni sono tra **25% e 50%** degli altri costi.

Il costo del lavoro dei soci comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali, elemento che facilita il raggiungimento delle soglie richieste.

Limitazioni introdotte dalla Legge 311/2004

Dal 2005, per le cooperative di produzione e lavoro **a mutualità prevalente**, l'esenzione non si applica più all'intero reddito, ma solo alla **quota di reddito pari all'IRAP indeducibile**. Resta invece tassabile la quota minima di utili prevista dalla normativa sulle cooperative.

Cooperative sociali che sono anche di produzione e lavoro

Le cooperative sociali che rispettano anche i requisiti della L. 142/2001 (rapporto mutualistico basato sul lavoro dei soci) **non subiscono le limitazioni della L. 311/2004**. Per esse l'art. 11 DPR 601/1973 continua ad applicarsi **in forma piena**, con esenzione sull'intero reddito d'impresa entro i limiti previsti.

2. Riserve indivisibili e tassazione degli utili

Le cooperative possono escludere dal reddito imponibile una parte degli utili destinati a **riserve indivisibili**, purché non distribuibili ai soci.

Dopo le modifiche normative:

- per le cooperative di produzione e lavoro **a mutualità prevalente**, è comunque imponibile **almeno il 30%** degli utili netti annuali;
- per le cooperative **non prevalenti**, l'esclusione si applica solo sul **30%** degli utili accantonati;
- per le cooperative sociali e agricole/pesca valgono regole più favorevoli.

La corretta gestione delle riserve è quindi essenziale per mantenere il regime agevolato.

3. Come si calcola il rapporto dell'art. 11

Per verificare il diritto all'esenzione:

- **numeratore:** tutti i costi legati al lavoro dei soci continuativi (retribuzioni, contributi, costi indiretti);
- **denominatore:** tutti gli altri costi aziendali, esclusi materie prime e sussidiarie.

Il risultato determina:

- esenzione totale ($\geq 50\%$);
- esenzione al 50% (25–50%);
- nessuna esenzione ($< 25\%$).

4. Perdite fiscali: un vantaggio aggiuntivo

Le cooperative che beneficiano degli artt. 10 e 11 DPR 601/1973 **non subiscono il limite dell'art. 83 TUIR** sul riporto delle perdite. Le perdite sono quindi riportabili integralmente secondo le regole generali dell'art. 84 TUIR. È un vantaggio importante rispetto ad altri soggetti IRES.

5. Agevolazioni IRAP

Non esiste un'esenzione IRAP specifica per le cooperative di produzione e lavoro. L'unico beneficio è **indiretto**: la quota di IRAP indeducibile può essere esclusa dal reddito imponibile IRES grazie all'art. 11.

6. Agevolazioni contributive

Non sono previste agevolazioni contributive strutturali specifiche per le cooperative di produzione e lavoro. Tuttavia:

- i contributi previdenziali dei soci **rientrano nel calcolo dell'art. 11**, aumentando la possibilità di accedere all'esenzione IRES;
- la cooperativa può utilizzare tutti gli **incentivi contributivi generali** previsti per i datori di lavoro privati (giovani, donne, decontribuzioni, ecc.).

7. Tabella di sintesi

Ambito	Agevolazione	Condizioni
IRES – art. 11 DPR 601/1973	Esenzione totale	Costo lavoro soci $\geq 50\%$ degli altri costi
	Esenzione 50%	Costo lavoro soci tra 25% e 50%
Cooperative sociali-prod. lavoro	Applicazione piena dell'art. 11	Esclusione dalle limitazioni L. 311/2004

Ambito	Agevolazione	Condizioni
Riserve indivisibili	Esclusione parziale degli utili	Minimo imponibile 30% (coop prevalenti)
IRAP	Nessuna esenzione diretta	Detassazione IRES della quota IRAP indeducibile
Perdite fiscali	Riporto integrale	Non si applica limite art. 83 TUIR
Contributi	Nessun esonero specifico	Contributi rilevano nel rapporto art. 11

8. Implicazioni operative per la cooperativa

Per applicare correttamente le agevolazioni è necessario:

- mantenere la **mutualità prevalente** e documentarla in nota integrativa;
- verificare annualmente il **rapporto art. 11**;
- gestire correttamente gli **accantonamenti a riserva indivisibile**;
- separare eventuali attività non agevolate;
- aggiornare lo statuto secondo i requisiti della L. 142/2001 e, se applicabile, della L. 381/1991.

9. Perché queste agevolazioni sono importanti

Il regime delle cooperative di produzione e lavoro consente di:

- ridurre in modo significativo il carico IRES;
- valorizzare il lavoro dei soci come elemento centrale del modello cooperativo;
- rafforzare la sostenibilità economica dell'impresa;
- favorire la competitività rispetto alle imprese tradizionali.

Agevolazioni fiscali e del lavoro per le Cooperative Sociali

Le cooperative sociali svolgono un ruolo fondamentale per la comunità: offrono servizi socio-sanitari, educativi e assistenziali, e favoriscono l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Per questo motivo la normativa italiana riconosce loro un insieme molto ampio di **agevolazioni fiscali, contributive e finanziarie**, tra i più favorevoli dell'intero ordinamento.

Cosa sono le cooperative sociali

Le cooperative sociali sono disciplinate dalla **Legge 381/1991** e operano in due ambiti principali:

- **Tipo A** — servizi socio-sanitari, educativi e assistenziali
- **Tipo B** — attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Per effetto della normativa vigente, le cooperative sociali:

- acquisiscono **di diritto** la qualifica di *impresa sociale*
- sono considerate **ONLUS di diritto** per molti tributi
- rientrano tra i soggetti del **Terzo Settore** con condizioni di maggior favore

Agevolazioni sulle imposte (IRES)

Riserve indivisibili non tassate

Gli utili destinati a **riserve indivisibili** non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Per le cooperative sociali il regime è **più favorevole** rispetto alle altre cooperative, grazie al mantenimento della disciplina precedente al 2002.

Possibile esenzione totale da IRES

Se la cooperativa sociale è anche **cooperativa di produzione e lavoro** e impiega in modo prevalente soci lavoratori, può accedere all'esenzione totale prevista dall'art. 11 del DPR 601/1973. È una delle agevolazioni più rilevanti, ma richiede requisiti stringenti.

Regime ONLUS di diritto

La qualifica ONLUS di diritto consente ulteriori vantaggi su tributi diversi dall'IVA, come:

- agevolazioni su imposte indirette
- riduzioni su tributi locali
- regimi di favore per le erogazioni liberali

Agevolazioni IRAP

Deduzione totale del costo del lavoro dei soggetti svantaggiati

Per le cooperative sociali di tipo B, il costo del personale svantaggiato è **interamente deducibile** dalla base imponibile IRAP. È una misura strutturale che può ridurre drasticamente l'imposta dovuta.

Ulteriori riduzioni collegate allo status ONLUS/ETS

In alcuni casi, le attività istituzionali possono beneficiare di ulteriori riduzioni o esenzioni IRAP, secondo la normativa regionale e nazionale.

Trattamento IVA agevolato

Aliquota IVA al 5%

Le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese a soggetti svantaggiati sono soggette all'**aliquota IVA del 5%**. Il regime è obbligatorio e consente il **pieno diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti**, vantaggioso per cooperative con molti costi soggetti a IVA.

Incentivi contributivi e occupazionali

Lo Stato riconosce alle cooperative sociali un ruolo centrale nell'inclusione lavorativa di persone vulnerabili. Per questo sono previsti:

- **Sgravi contributivi fino a 36 mesi** per l'assunzione di persone con protezione internazionale
- **Azzeramento dei contributi fino a 36 mesi** per l'assunzione di donne vittime di violenza
- Misure temporanee collegate a specifiche leggi di bilancio o provvedimenti annuali

Vantaggi come Enti del Terzo Settore e Imprese Sociali

L'iscrizione al **RUNTS** e la qualifica di impresa sociale permettono di accedere a:

- regimi fiscali dedicati
- semplificazioni contabili
- incentivi agli investimenti
- strumenti di finanza agevolata per l'imprenditorialità sociale

Questi strumenti ampliano ulteriormente il ventaglio delle opportunità disponibili.

Finanza agevolata e contributi

Le cooperative sociali possono accedere a:

- mutui agevolati
- contributi a fondo perduto
- misure per lo sviluppo dell'imprenditorialità sociale
- programmi dedicati alle aree svantaggiate

Sono strumenti che non incidono direttamente su IRES/IRAP/IVA, ma rappresentano un importante sostegno economico.

Perché questo quadro è così favorevole

Le cooperative sociali si trovano all'incrocio tra:

- disciplina cooperativa
- normativa ONLUS/ETS
- disciplina dell'impresa sociale

Per questo motivo godono di un sistema di agevolazioni **multilivello**, che le rende uno dei soggetti più tutelati e incentivati nel panorama fiscale e lavoristico italiano.

Cosa determina l'effettivo vantaggio

L'applicazione concreta delle agevolazioni dipende da:

- tipologia della cooperativa (A, B o mista)
- presenza e percentuale di lavoratori svantaggiati
- ruolo dei soci lavoratori
- tipologia di servizi erogati
- iscrizione al RUNTS e qualifiche ETS/impresa sociale

Una corretta valutazione richiede quindi un'analisi personalizzata della struttura e delle attività della cooperativa.

Agevolazioni contributive per le Cooperative Sociali

Il quadro completo delle esenzioni e degli sgravi INPS

Le cooperative sociali svolgono un ruolo centrale nell'inclusione lavorativa delle persone più fragili. Per questo la normativa italiana riconosce loro un sistema di **agevolazioni contributive e previdenziali** tra i più favorevoli in assoluto. Il riferimento principale è l'art. 4 della **Legge 381/1991**, integrato da circolari e messaggi INPS che ne regolano l'applicazione operativa.

2. Esonero totale dei contributi per i lavoratori svantaggiati

(Cooperative sociali di tipo B)

Per le cooperative sociali di **tipo B**, l'art. 4, comma 3, L. 381/1991 prevede un beneficio straordinario:

Contributi INPS azzerati al 100%

per i lavoratori svantaggiati impiegati nelle attività di inserimento lavorativo.

L'esonero riguarda:

- contributi previdenziali e assistenziali
- contributi NASpI
- contributi CIGO/CIGS
- contributo allo 0,50% al Fondo di solidarietà residuale

Il lavoratore mantiene comunque il diritto alle prestazioni del Fondo.

Il beneficio si applica sia ai **soci lavoratori svantaggiati** sia ai **dipendenti svantaggiati non soci**, identificati nei flussi UniEmens con i codici contributivi specifici indicati da INPS.

3. Sgravio del 95% per detenuti, internati ed equiparati

(Cooperative sociali e altri datori ammessi)

Per le categorie indicate nel comma 3-bis dell'art. 4 L. 381/1991, si applica uno sgravio contributivo pari al:

95% dell'intera contribuzione (datore + lavoratore)

Il beneficio riguarda:

- detenuti e internati
- ex degenti OPG/REMS
- persone ammesse al lavoro esterno

- condannati in misure alternative

Lo sgravio è disciplinato dal D.M. 148/2014 e dalla Circolare INPS n. 27/2019.

4. Agevolazioni per l'assunzione di donne vittime di violenza

4.1 Incentivi dedicati alle cooperative sociali

(Assunzioni 2018 e 2021)

La Legge 205/2017 ha previsto un incentivo riservato **esclusivamente alle cooperative sociali** per l'assunzione a tempo indeterminato di donne vittime di violenza inserite in percorsi di protezione certificati.

4.2 Incentivo 2024–2026 per tutte le imprese private

(incluse le cooperative sociali)

La Legge 213/2023 ha introdotto un nuovo esonero contributivo per l'assunzione di donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del **Reddito di libertà**.

Caratteristiche:

- esonero **100% dei contributi datoriali** (escluso INAIL)
- fino a **8.000 € annui**
- 24 mesi per assunzioni a tempo indeterminato
- 12 mesi per assunzioni a termine
- 18 mesi per trasformazioni a tempo indeterminato
- richiesta tramite modulo “ERLI” nel Portale delle Agevolazioni

6. Come applicare correttamente le agevolazioni

Per utilizzare gli sgravi in modo corretto è necessario:

- verificare la **tipologia di cooperativa** (A, B o mista) e il codice INPS (es. 5V)
- classificare ogni lavoratore nella categoria corretta (svantaggiato, comma 3-bis, vittima di violenza)
- utilizzare i **codici UniEmens** indicati da INPS
- rispettare le condizioni generali sugli incentivi (regolarità contributiva, CCNL, sicurezza, assenza di licenziamenti elusivi)
- presentare le richieste tramite il **Portale delle Agevolazioni** (moduli Do.VI, ERLI)

7. Perché queste agevolazioni sono così importanti

Il sistema contributivo delle cooperative sociali è uno dei più favorevoli in Italia. L'effetto combinato di esoneri e sgravi può:

- ridurre drasticamente il costo del lavoro
- favorire l'inserimento lavorativo delle persone più fragili
- sostenere la sostenibilità economica delle attività sociali
- rafforzare la missione inclusiva della cooperativa

Per le cooperative di tipo B, in particolare, l'esonero totale per i lavoratori svantaggiati rappresenta un vantaggio strutturale decisivo.

Agevolazioni fiscali e contributive per Cooperative Agricole e Cooperative della Piccola Pesca

Le cooperative agricole e le cooperative della piccola pesca svolgono un ruolo essenziale nella filiera agroalimentare e nella tutela delle economie locali. Per questo motivo, la normativa italiana riconosce loro un insieme articolato di **agevolazioni fiscali e previdenziali**, che riducono il carico impositivo e sostengono la competitività del settore.

1. Agevolazioni fiscali sui redditi (IRES)

Esenzione dei redditi tipici dell'attività cooperativa

L'art. 10 del **DPR 601/1973** prevede l'esenzione da IRES per i redditi derivanti da:

- allevamento di animali con mangimi prodotti almeno per 1/4 dai terreni dei soci
- manipolazione, trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli conferiti prevalentemente dai soci
- pesca marittima con navi di piccola categoria o pesca in acque interne

Questa esenzione rappresenta il cuore del regime fiscale di favore per il settore.

Tassazione minima del 20% degli utili

La Legge 311/2004 ha introdotto un limite: **almeno il 20% degli utili netti annuali deve essere tassato**, anche se derivante da attività esenti.

L'**80% degli utili** continua invece a beneficiare dell'esenzione.

Cooperative agricole miste

Quando una cooperativa svolge sia attività agricole esenti sia attività commerciali (es. vendita al dettaglio), è obbligatorio:

- separare contabilmente le due attività
- applicare l'esenzione solo alla parte agricola
- determinare IRES e IRAP sulla parte commerciale

2. Agevolazioni IRAP

Aliquote IRAP ridotte

Per il settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca, la normativa prevede **aliquote IRAP inferiori a quella ordinaria**. Negli anni, le aliquote ridotte hanno oscillato tra:

- 1,90%
- 3,05%

- 3,5%
- 3,75%

La misura effettiva dipende dalla regione e dal periodo d'imposta.

Attività agricole escluse da IRAP

Le attività che generano **reddito agrario** (art. 32 TUIR) non rientrano nella base imponibile IRAP. Per le cooperative agricole miste, l'IRAP si applica solo alla parte commerciale.

3. Agevolazioni contributive e previdenziali

Cooperative della piccola pesca

Il settore della piccola pesca gode di un regime previdenziale speciale, disciplinato dalla **Legge 250/1958** e aggiornato dalle circolari INPS.

Caratteristiche principali:

- contribuzione calcolata su **salari convenzionali**, non sul salario reale
- aliquota IVS agevolata (14,90%)
- CUAF azzerato
- contributi aggiuntivi solo per contratti a termine
- applicazione del regime anche ai soci pescatori imbarcati su natanti ≤ 10 tonnellate

Accesso alla CISOA

Dal 2022, i soci lavoratori subordinati delle cooperative della piccola pesca possono accedere alla **Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)**.

Conseguenze operative:

- contributo CISOA pari all'1,50%
- esclusione dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS)
- esclusione dalla CIGS

Cooperative agricole

Per le cooperative agricole non esiste un esonero contributivo specifico come per le cooperative sociali. I vantaggi derivano principalmente:

- dall'inquadramento nel settore agricolo
- dall'accesso alla CISOA per gli operai agricoli
- dall'applicazione della contribuzione agricola unificata

4. Tabella di sintesi

Ambito	Cooperative agricole	Cooperative piccola pesca
IRES	Esenzione redditi tipici + tassazione minima 20%	Esenzione redditi pesca + tassazione minima 20%
Riserve indivisibili	80% esente, 20% imponibile	80% esente, 20% imponibile
IRAP	Aliquote ridotte; esclusione attività agrarie	Aliquote ridotte dedicate
Previdenza	Regime agricolo (CISOA, contribuzione agricola)	Regime speciale L. 250/1958
Ammortizzatori sociali	CISOA per operai agricoli	CISOA per soci subordinati; esclusione FIS e CIGS

5. Implicazioni operative per le cooperative

Per applicare correttamente le agevolazioni, la cooperativa deve:

- mantenere lo status di **mutualità prevalente**
- verificare i requisiti dell'esenzione ex art. 10 DPR 601/1973
- separare contabilmente attività agricole e commerciali
- applicare correttamente la quota imponibile del 20% degli utili
- utilizzare i codici INPS corretti per soci pescatori e lavoratori agricoli
- rispettare i limiti comunitari *de minimis* per le agevolazioni IRAP

6. Perché queste agevolazioni sono importanti

Il sistema di benefici fiscali e contributivi permette alle cooperative agricole e della piccola pesca di:

- ridurre il carico fiscale sugli utili
- sostenere la competitività delle produzioni locali
- garantire reddito e tutele ai soci lavoratori
- valorizzare filiere produttive strategiche per il territorio

Il risultato è un modello cooperativo più solido, sostenibile e capace di generare valore per le comunità rurali e costiere.